

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017**, il giorno **11** del mese di **maggio**, alle ore **18,00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Cipriani, Cirillo, Coco, Di Silvestre, Galasso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 - 3) ISTANZA COMUNE DI MONTESILVANO ACCESSO ATTI
- ORE 18,30
- 4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 COMMA 6 L. 247/12
 - 5) CONVOCAZIONE DOTT. *
 - 6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
 - 7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE SABATINI)
 - 8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE CORRADINI)
 - 9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
 - 10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
 - 11) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CNF N. 2/14 “PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” (RELATORE CORRADINI)
 - 12) INDIVIDUAZIONE REFERENTE COA FORMAZIONE OCC E MEDIAZIONE
 - 13) DM 70/16 E LIMITE TEMPORALE ALLA PERMANENZA DELLO STATUS DI PRATICANTE (RELATORE MANCINELLI)

- 14) ESONERO SCUOLA FORENSE ART. 4 COMMA 15
REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (RELATORE
SQUARTECCHIA)
- 15) PRATICA FORENSE: RELAZIONE PERIODICA PER
PATROCINIO SOSTITUTIVO (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 16) RICHIESTA SOGEDA (RELATORE CIRILLO)
- 17) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
- 18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
- 19) CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI)
- 20) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)
- 22) OPINAMENTI
- 23) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (10/05/2017), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che l'OCF ha trasmesso il comunicato del 4/5/2017 sul DDL concorrenza. Il Consiglio prende atto del comunicato dell'OCF ed esprime condivisione confidando in possibili modifiche del testo licenziato dal Senato, all'esito dell'esame della Camera.

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare a carico dell'Avv. * (n. */15 PE). Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare a carico dell'Avv. * (n. */15 PE). Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare a carico dell'Avv. * (n. */15 PE). Il Consiglio prende atto.

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare a carico dell'Avv. * (n. */15 PE). Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente rende noto che in data 9/5/2017 si è tenuta la riunione della Commissione in materia di esecuzioni, costituita nella riunione dell'11/4/2017 dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Pescara.

Il Consiglio prende atto del verbale del 9/5/17 della Commissione costituita dall'assemblea dell'Osservatorio in materia di esecuzioni e delibera di dare comunicazione agli iscritti, con lettera informativa, che a decorrere dal mese di giugno:

-è prevista una terza udienza di prima comparizione per le esecuzioni immobiliari e della modalità esclusiva di verbalizzazione per via telematica, a partire dal mese di giugno 2017;

-non saranno fissate udienze per il rinnovo della delega al professionista incaricato delle vendite, il quale dovrà fare richiesta al GE di fissazione dell'udienza dopo la conclusione delle operazioni di vendita;

-i fascicoli delle esecuzioni immobiliari saranno divisi in due fasce orarie ore 9/11 e ore 11/13, con il sistema c.d. "mucchio" all'interno di ogni fascia oraria. Alle ore 11, i fascicoli della prima fascia verranno riportati in cancelleria e verranno portati in udienza i fascicoli della seconda fascia oraria. La cancelleria comunicherà preventivamente agli avvocati la fascia oraria di trattazione dei fascicoli.

Il Consiglio, in merito alla richiesta standardizzata della liquidazione dei compensi del professionista delegato, delibera di convocare l'avv. Antonello De Rosa per la prossima seduta.

g) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato il protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio a spese dello Stato in materia civile. Il Consiglio prende atto e delega i cons. Galasso e Sabatini alla disamina del protocollo CNF e a riferire alla prossima seduta, riservando all'esito ogni più opportuna iniziativa in sede COFA.

h) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha trasmesso un invito alla Convention che si terrà il 9 e 10 giugno 2017. Il Consiglio, preso atto dell'invito, delega il cons. Squartecchia alla partecipazione, previa verifica della sua disponibilità.

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso l'invito alla Conferenza "Dialogo interculturale e cittadinanza sociale" che si terrà a Bologna il 20/6/2017. Il COA prende atto.

l) Il Presidente rende noto che l'Università degli Studi di Teramo, in vista di un riordino del corso di studi, ha richiesto il rinnovo del giudizio sull'offerta formativa già illustrata. Il Consiglio, preso atto, delega il cons. Sabatini alla verifica dell'offerta formativa dell'UNITE, al fine di formulare eventuali proposte.

m) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso il notiziario dell'ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'OCF dal 2 al 5 maggio 2017. Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF ed esprime plauso per l'iniziativa, di sicura utilità per la classe forense e delega il cons. Tiboni a seguire per conto del COA il monitoraggio degli atti parlamentari da parte del CNF/OCF, al fine di ogni eventuale iniziativa in merito.

Alle ore 18,50 esce l' avv. Di Bartolomeo. Entra e partecipa alla seduta il cons. avv. Galasso.

3) ISTANZA COMUNE DI MONTESILVANO ACCESSO ATTI

Il Consiglio,

letta la richiesta dell'Ufficio Contenzioso del Comune di Montesilvano in data 3/5/2017 di accesso agli atti delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzate dalla sig.ra * in relazione ai ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative elevate nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Montesilvano; letta la successiva comunicazione del medesimo Ufficio in data 5/5/2017 con la quale, in riferimento alla precedente istanza, si chiede di conoscere se le domande di gratuito patrocinio avanzate dalla sig.ra * siano state accolte e, in caso positivo, in relazione a quali verbali di violazione amministrativa,

delibera

- di rigettare la prima richiesta in data 03/5/17, visti gli artt. 24 e 25 L. 241/90, l'art. 8 DPR 352/92, l'art. 59 del Dlgs 196/03, gli artt.4, comma 6 lett. d), e 9 del Regolamento consiliare della disciplina dell'accesso agli atti e delle attività istituzionali, e ritenuto che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente il beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e familiare;

- di accogliere la seconda istanza del 05/5/17, non ravvisando motivi ostativi, e di aprire il procedimento di accesso agli atti, nominando responsabile il cons. segretario. Delibera inoltre di richiedere all'Ufficio Contenzioso del Comune di Montesilvano, titolare di interesse diretto, concreto e attuale quale convenuto in giudizio, di fornire ulteriore specificazione dell'interesse sotteso all'istanza. Dispone la comunicazione alla controinteressata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 DPR 184/06 e 8 del Regolamento interno, nel domicilio eletto presso l'avv.* , a mezzo pec.

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 COMMA 6 L. 247/12

Il Consiglio, letta la richiesta 11/5/2017 a mezzo pec dell'Avv. * con la quale rivolge istanza affinché venga disposta nuova convocazione per dar prova dell'avvenuto pagamento del contributo relativo all'anno 2015 nonché agli anni precedenti, delibera di rinviare la comparizione dell'avv. * al 22/6/17 ore 19,00.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila i dott.ri Camilli Stefano, Iachini Bellisari Luigi e Polsoni Miriam con decorrenza dalla data della presente delibera e fino

alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti;

b) autorizzare la Dott.ssa Cipriani Roberta ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus avv. Camplone Enrico ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e per il periodo di cinque anni, preso atto della rinuncia alla precedente istanza depositata in data 28/2/2017,

come da separati e distinti provvedimenti,

c) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. Monica Cetrullo per trasferimento all'Ordine di Milano, vista la comunicazione di detto COA in data 10/5/2017 in riferimento a delibera del 23/02/2017.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE SABATINI)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 13/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibera del 16/02/2017, dichiara inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l'avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibere del 16/02/2017 e 02/03/2017, dichiara inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l'avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 27/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 5/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento d'impugnazione dell'esclusione da graduatoria da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 5/5/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di confermare la concessione del

termine di 20 giorni, disposta con delibera del 06/04/2017, per specificare nell'istanza e nell'autocertificazione i componenti del nucleo familiare, ai sensi del comma 3 dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 4/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 28/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/05/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per indicare nell'istanza l'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia del ricorso a cui si intende resistere, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia del decreto ingiuntivo che si intende opporre, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza dell'istanza.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS Sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda perché analoga istanza risulta depositata il 23/01/2017 e dichiarata inammissibile l'11/04/2017 per

mancata integrazione nei termini, con l'avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia del decreto ingiuntivo che si intende opporre, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi allo stato di portatore di handicap da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS Sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze delle sig.re * (n. a * il *) e * (n. a * il *) , depositate in data 03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 696-bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 04/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la precisazione delle eventuali differenze tra l'azione giudiziaria di cui all'istanza e quella per cui il sig. * era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 19/1/2017, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo per riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data

05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con invito a specificare la composizione del nucleo familiare dell'istante, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affido e mantenimento di minore da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di affido del minore da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra* (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002

n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 06/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda e per la precisazione degli elementi di fatto e di diritto idonei a comprovare la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 08/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione del diritto di visita e di mantenimento di figlio minore ex artt. 337-bis e 337-ter c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 08/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze delle sig.re * (n. a * il *) e * (n. a * il *) depositate in data 08/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla richiesta di risarcimento danni ex artt. 2043, 2051 e 2059 c.c. da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del Comune di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 08/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della ditta *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 546 comma 2 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra * ed altri, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) CONVOCAZIONE DOTT. *

E' presente il dott. * ed è altresì presente l'avv. *.

Il dott. * fornisce chiarimenti in ordine alla avvenuta notifica ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., relativa al proc. pen. N. */12 RGNR della Procura della Repubblica di *(ex *), precisando che i fatti oggi contestati risalgono al 2009 e si tratta dei medesimi già oggetto della condanna scontata, risalenti ad un periodo circoscritto della sua vita. Il dott. * fa rilevare che nel successivo periodo e fino ad oggi si è costantemente impegnato, ha svolto la pratica ed ha studiato, superando l'esame di abilitazione. A riprova del suo attuale stile di vita precisa che svolge attività sportiva ed è donatore di sangue per un ricevente specifico, con iscrizione alla FIDAS. Ritiene di avere dato prova di effettivo riscatto. Interviene l'avv. *, il quale dichiara che nel periodo di pratica il dott. * si è costantemente impegnato in modo ottimale, fornendo ampia disponibilità nel lavoro di studio, con grande applicazione. L'avv. * e il dott. * lasciano la sala.

Il Consiglio,

vista la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dal dott. * in data 8/2/2017;

vista la comunicazione 16/3/2017 a mezzo pec del dott. * e la documentazione depositata il 22/3/2017;

vista la delibera 23/3/2017 nella quale veniva disposta la convocazione del dott. *, con invito a depositare copia degli atti del fascicolo delle indagini preliminari relative al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di * ed eventuali osservazioni;

vista la documentazione depositata in data 10/05/2017 dal dott. *;

preso atto che la condanna penale riportata dal dott. * attiene a reato commesso nell'anno 2009, e che nel medesimo anno si collocano le condotte, di eguale natura e parzialmente coincidenti, contestate nel procedimento penale oggi pendente;

considerata la giovane età all'epoca dei fatti e considerato che negli anni a seguire il dott. * ha portato a compimento il percorso di studio universitario e risulta avere svolto con impegno e diligenza la pratica forense, conseguendo abilitativo, peraltro in costanza di uno stile di vita che gli consente la donazione di sangue;

considerato che né la condanna penale riportata né l'attuale pendenza di un procedimento penale sono di per sé ostative alla iscrizione all'Albo, poiché la valutazione della irrepremissibilità della condotta va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente, con riferimento al singolo caso e nel rispetto, per il procedimento penale in corso, del principio della presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost.;

ritenuto che la sussistenza del requisito della condotta irrepremissibile, previsto all'art.17, comma 1, lett. h), L. 247/12 per l'iscrizione all'Albo, deve essere accertata anche con riferimento al comportamento tenuto in epoca prossima alla data in cui il requisito è oggetto di valutazione, e non soltanto con riferimento al reato commesso, certamente grave ma assai risalente nel tempo;

ritenuto che ai fini della sussistenza del requisito di cui trattasi non può essere considerata ostativa la violazione della norma penale in giovane età ed in epoca lontana e circoscritta, poiché all'attualità la pregressa e risalente condotta del dott. * non appare ragionevolmente suscettibile di incidere sulla affidabilità dello stesso nel corretto ed onorato esercizio dell'attività forense (cfr. Corte cost., sentenza n. 311 del 1996),

delibera l'iscrizione del dott. * nell'Albo degli Avvocati, come da separato provvedimento.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE CORRADINI)

A) ACCREDITAMENTI

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Confindustria Chieti Pescara di accreditamento del seminario formativo sul tema “Decreto legislativo 231/2001 – il Modello Organizzativo come strumento di vita aziendale”, che si terrà presso la sede di Confindustria in Pescara alla Via Raiale, in data 19/5/2017, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto penale. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell'AIGA – sezione di Pescara di accreditamento dell'evento formativo sul tema “Laboratorio sulla mediazione familiare – la stanza di mediazione familiare”, che si terrà presso l'Aula Biblioteca “G.A. Scoconi” dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, in data 22/5/2017, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto di famiglia. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell'AIGA – sezione di Pescara di accreditamento dell'evento formativo sul tema “Un Caffè tra Colleghi – La composizione delle crisi da sovraindebitamento: una via di uscita dai debiti?”, che si terrà presso l'Aula Biblioteca “G.A. Scoconi” dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, in data 29/5/2017, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto fallimentare. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” Chieti-Pescara di accreditamento dell'evento formativo sul tema “Rottamare le cooperative in tempo di crisi?”, che si terrà in Pescara presso l'Aula Magna “Federico Caffè” dell'Università “G. D'Annunzio”, in data 16/06/2017, dalle ore 14,30 alle ore 19,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 4 C.F. in materia di diritto commerciale. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell'AIAF ABRUZZO di accreditamento dell'incontro di studio “La violenza nelle relazioni familiari: strumenti di tutela”, che si terrà presso l'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 16/06/2017, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto penale.

Autorizza per le prenotazioni l'utilizzo del sistema Riconosco e l'invio di lettera informativa agli iscritti.

B) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione fornita a corredo, delibera di esonerare dall'obbligo formativo:

- l'avv. *, con esonero totale dal 22/6/16 al 31/12/16 per il triennio formativo 2014/2016 nonché totale dal 01/1/17 al 22/8/17 e parziale al 50% dal 23/8/17 al 22/8/19 relativamente al triennio formativo 2017-2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la Formazione;
- l'avv. *, con esonero totale dal 14/2/17 al 14/4/18 e parziale al 50% dal 15/4/18 al 31/12/19 relativamente al triennio formativo 2017-2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la

Formazione, riservando ulteriore provvedimento per il triennio successivo;

- l'Avv. * esonero al 20% per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 15, c. 2, lettera e) Reg. del CNF per la formazione e della circolare CNF del 20/1/2017.

9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

A) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

Amoroso Gianluigi
Bianchi Federico
Biscardi Massimo (vista l'integrazione)
Cantagallo Giuseppe
Cervelli Alessandra
Chichiricò Francesca
Cinanni Amalia
Colavecchio Antonio
Cordoma Marcello
De Nicola Giuliana
Delli Passeri Roberto
Di Cesare Giuseppe
Di Giovanni Loredana
Di Mattia Loredana
Di Santo Silvia
Ferretti Viviana
Fiastra Ranieri
Giancristofaro Alessandro
Gileno Dario (vista l'integrazione)
Iacone Francesca
Laviola Teresa
Lepore Stefano
Mastrangelo Danielle
Orsini Paride
Patricelli Ramona
Pera Annamaria
Perla Gianni
Pizzuti Gianluca
Russi Maurizio
Salce Antonello
Serra Amelia Rossella
Triozi Monica
Vellante Antonella

B) Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti *,*,*,*,* e *, delibera di richiedere l'integrazione con la produzione dell'attestato di formazione.

C) Il Consiglio, vista l'istanza presentata il 08/5/2017 dall'avv. * per la permanenza nell'elenco nazionale, esprime parere negativo stante la tardività della domanda rispetto al termine di presentazione del 31/3/17 come prorogato dal CNF.

10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il COA, esaminate le rispettive domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, delibera di richiederne l'integrazione con la produzione dell'attestato di formazione continua agli Avv.ti:

- * per gli anni 2015-2016, stante l'obbligo formativo da praticante abilitata decorrente dall'anno 2015;
- * per l'anno 2016, stante l'obbligo formativo da praticante abilitata decorrente da tale annualità.

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. *, delibera di richiederne l'integrazione con la produzione dell'attestato del corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di cui all'art. 1, comma 2 Regolamento CNF 22/5/2015.

11) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CNF N. 2/14 "PROCEDIMENTO DISCIPLINARE" (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF del 7/4/2017, di trasmissione del Regolamento 21.2.2014, n. 2 "Procedimento disciplinare", come modificato nella seduta amministrativa del 24/3/2017, in vigore dal 7/5/2017, udita la relazione del consigliere Corradini, delibera di portare a conoscenza degli iscritti il Regolamento CNF n. 2/14 come modificato, evidenziando le novità in merito:

- al richiamo verbale nei casi lievi (con possibilità di opposizione dell'iscritto entro 30 giorni);
- alla competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso per i procedimenti che riguardano i Consiglieri dell'Ordine;
- alla comunicazione (in caso di archiviazione del procedimento) solo del provvedimento e non anche degli atti ad esso relativi;
- alla possibilità di comunicazione al difensore di fiducia degli atti del procedimento, *in caso di elezione di domicilio dell'incolpato presso il difensore*;
- alla possibilità di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia dell'illecito disciplinare in qualsiasi fase del procedimento.

12) INDIVIDUAZIONE REFERENTE COA FORMAZIONE OCC E MEDIAZIONE

Il COA delibera di nominare quale referente per la formazione OCC e Mediazione il cons. di Bartolomeo.

13) DM 70/16 E LIMITE TEMPORALE ALLA PERMANENZA DELLO STATUS DI PRATICANTE (RELATORE MANCINELLI)

Il relatore riferisce al Consiglio che, entrato in vigore il DM 70/2016, -il quale in attuazione dell'art.41, comma 12, L.P. ha introdotto per il praticante il patrocinio sostitutivo-, occorre verificare se, per coloro che hanno iniziato il tirocinio per l'accesso alla professione dopo il 3/6/16, sia

da ritenere modificato il regime relativo alla iscrizione e cancellazione dal Registro dei praticanti.

Ad oggi, il praticante che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica resta iscritto nel registro tenuto dall'Ordine, salvo cancellazione su richiesta, sino al superamento dell'esame di abilitazione. Anche per il praticante abilitato ai sensi del vecchio art. 8 RD 1578/1933, la scadenza dei sei anni di abilitazione non determina la cancellazione dal Registro dei praticanti. In tal senso si sono costantemente espressi il CNF e le SSU della Cassazione, ritenendo che il decorso del termine massimo di abilitazione provvisoria non è ricompreso nell'art.14 del RD 37/1934 tra i casi nei quali può essere disposta la cancellazione dal Registro dei praticanti, e pertanto, *“in difetto di specifica disposizione contraria il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo e sino a quando non avrà superato l'esame abilitativo, a nulla rilevando l'avvenuto rilascio del certificato attestante il periodo minimo di pratica prescritto”* (così da ultimo il CNF nella decisione 169/2015).

In definitiva, in base alla vecchia normativa, l'iscrizione nel Registro dei praticanti “semplici” può essere mantenuta a tempo indeterminato, ovvero a vita.

La vigente legge professionale, all'art.41, comma 3, richiama l'art. 17, comma 10, lett. b), nel quale è previsto che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e' deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

La regolamentazione del patrocinio sostitutivo intervenuta con l'art.6 del DM 70/16 ha determinato l'applicabilità del comma 10 lett. b) dell'art. 17 LP.. Ed è proprio in quest'ultima disposizione della legge che dovrebbe rinvenirsi la “disposizione contraria” fatta salva dal CNF nella pronuncia sopra citata, ostativa al permanere dello status di praticante a tempo indeterminato.

A tale conclusione conduce anche la lettura del parere n. 61/2015 reso dal CNF sui seguenti quesiti del COA di Firenze:

“se si deve procedere alla cancellazione d'ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b)”;

“se gli effetti della cancellazione di cui all'art. 17, comma 11 lett. b), comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall'Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14”.

Il CNF ha stabilito che: *“La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall'art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) istituito non ancora in vigore.*

La disposizione (art. 17, c. 10, lett. b) non è pertanto ad oggi applicabile e la decorrenza e l'effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990. Si ritiene

tuttavia che allorché la norma entrerà in vigore, permanga il diritto del praticante a rimanere iscritto nel Registro per tutto il tempo in cui poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

La norma di cui all'art. 17, comma 11 lett. b regola esclusivamente la decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione. Il procedimento di cancellazione, è invece regolato dal precedente comma 10, che richiama espressamente i successivi commi 12, 13 e 14, e che trova pertanto applicazione anche nella ipotesi in esame”.

Ne deriva che, divenuta applicabile la disposizione del comma 10 lett. b) art. 17 LP. a seguito della regolamentazione, con DM 70/16, del patrocinio sostitutivo, deve ritenersi che, per coloro che hanno iniziato il tirocinio sotto la vigenza del DM 70/16:

-il diritto a mantenere l'iscrizione nel Registro dei praticanti permane soltanto per un periodo di cinque anni e sei mesi, composto dal periodo di sei mesi che deve decorrere dalla (prima) iscrizione nel Registro dei praticanti per potere richiedere il patrocinio sostitutivo e per i cinque anni successivi per i quali il patrocinio poteva essere richiesto;

- per i praticanti abilitati, alla scadenza del periodo di cinque anni, va deliberata la cancellazione non soltanto dall'elenco degli abilitati ma anche dal Registro dei c.d. praticanti semplici.

Resta la difficoltà interpretativa creata dalla previsione, nella stessa lett. b del comma 10 dell'art. 17 L.P., del limite di anni 6 dall'inizio per la prima volta della pratica, per la richiesta del certificato di compiuta pratica. Ed infatti, in primo luogo il rilascio del certificato di compiuta pratica non avviene ad istanza bensì d'ufficio da parte del COA ai sensi dell'art.8, comma 6 DM 70/16. Inoltre, tale limite temporale di sei anni non appare conciliabile con il quinquennio di durata del patrocinio sostitutivo, alla scadenza del quale non può permanere l'iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di richiedere un parere al CNF sui seguenti quesiti:

- 1) Se dopo l'emanazione del DM 70/16, che ha reso applicabile la disposizione di cui all'art. 17, c. 10, lett. b) L.247/12, richiamata dall'art. 41, comma 3 della medesima legge, il diritto a mantenere l'iscrizione nel Registro dei praticanti venga meno una volta trascorso il periodo di cinque anni e sei mesi, composto dal periodo di mesi sei che deve decorrere dalla (prima) iscrizione nel Registro dei praticanti per potere richiedere il patrocinio sostitutivo e dai successivi cinque anni per i quali il patrocinio è stato o poteva essere richiesto.
- 2) Se una volta decorso tale periodo di cinque anni e sei mesi debba procedersi d'ufficio all'apertura del procedimento di cancellazione del praticante dal relativo Registro.
- 3) Come vadano conciliati i due diversi termini stabiliti nell'art. 17, comma 10, lett. b) citato, l'uno di anni sei dall'inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica; l'altro di anni cinque e sei mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l'iscrizione al Registro dei praticanti.

**14) ESONERO SCUOLA FORENSE ART. 4 COMMA 15
REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (RELATORE
SQUARTECCHIA)**

Si rinvia per l'assenza del relatore.

**15) PRATICA FORENSE: RELAZIONE PERIODICA PER
PATROCINIO SOSTITUTIVO (RELATORE SQUARTECCHIA)**

Si rinvia per l'assenza del relatore.

16) RICHIESTA SOGEDA (RELATORE CIRILLO)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

17) ISTANZA AVV. ZANNA M. (RELATORE CAPPUCILLI)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

**18) RICHIESTA PARERE AVV. A. SCHIONA (RELATORE
CIPRIANI)**

Si rinvia per l'assenza del relatore.

19) CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

20) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

22) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * / * € *

Avv. * per * / * € *

Avv. * per * / * e * € *, ritenuto potersi riconoscere l'aumento del 50% per le fasi di studio ed introduttiva in considerazione dello svolgimento del procedimento di mediazione,

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

23) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra * e *

b) Il Consiglio delega l'avv. Scoconi alla organizzazione della cerimonia del 18/5/17 per il conferimento del Premio in Memoria dell'Avv. Bruno Sulli, nonché all'acquisto di una penna dono del COA all'assegnatario del premio.

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE